



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

**DETERMINA N. 153/26/DDA**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 8-BIS, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

**DDA/14995 – <https://altadefinizione-01.forum>**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali);

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito, “*Legge europea 2017*”) e, in particolare, l'art. 2, rubricato “*Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*”;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, “*Legge antipirateria*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” (di

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI, in particolare, gli artt. 8, commi 2 e 4, e 8-*bis*, comma 3, del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza **DDA/14995**, pervenuta in data 23 giugno 2026 (prot. n. DDA/0000996), è stata comunicata da FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Vision Distribution S.p.A., ai sensi dell’art 8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, la reiterazione della violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, già accertata dall’Autorità con delibera n. 213/21/CSP. La reiterazione consiste nella modifica del nome a dominio del sito **<https://altadefinizione01.plus>**, inibito con la citata delibera, nel nuovo **<https://altadefinizione-01.forum>**.

L’istante ha rappresentato, inoltre, che: “*Il sito altadefinizione-01.forum è un alias di altadefinizione01.plus, già segnalato ad AGCOM da FAPAV con l’istanza DDA/3888 e il cui accesso è stato inibito da AGCOM, con Del. 213/21/ CSP del 17 novembre 2021, data la similarità del nome di dominio e della struttura degli url. Il sito oggetto dell’istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare*”.

2. dalle verifiche condotte risulta che il sito *internet* di cui alla delibera n. 213/21/CSP ha effettivamente modificato il proprio nome a dominio, così reiterando la violazione già accertata dall’Autorità e già oggetto di un provvedimento di reiterazione successivamente all’adozione della citata delibera;

3. dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società NameSilo, LLC con sede a 1300 E. Missouri Avenue Suite A-110, 85014, Phoenix, Arizona, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse@namesilo.com](mailto:abuse@namesilo.com), [support@namesilo.com](mailto:support@namesilo.com), [sales@namesilo.com](mailto:sales@namesilo.com), [comments@namesilo.com](mailto:comments@namesilo.com), [abuse@centralnic.com](mailto:abuse@centralnic.com), per conto per conto della società Privacy Guardian, con sede in 1928 E. Highland Ave., Ste F104, Phenix, 85016 Arizona, Stati Uniti d'America, contattabile all’ indirizzo di posta elettronica [pwp-dd09c43013b91c0dec1122f493408c63@privacyguardian.org](mailto:pwp-dd09c43013b91c0dec1122f493408c63@privacyguardian.org);

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Virtual System LLC, con sede in Laboratona str., building 33/37, 03150, Kiev, Ucraina, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse-vps@v-sys.org](mailto:abuse-vps@v-sys.org) mentre i server impiegati, localizzati a Kiev, Ucraina, sono riconducibili alla società Sollutium EU Sp. z.o.o. con sede in Jana Pawla II 27, 00-867 Warszawa, Polonia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@sollutium.com](mailto:abuse@sollutium.com);

4. l'articolo 8-*bis*, comma 3, del *Regolamento*, dispone che qualora la direzione verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito ai sensi dell'art. 8, commi 3-*ter* e 4, del *Regolamento*, provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* di cui al medesimo comma;

5. il provvedimento è adottato entro **tre giorni** dalla ricezione dell'istanza. I destinatari del presente provvedimento possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente direzione, all'attenzione del dott. Francesco Sacchi, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/14995**", entro il termine di **dieci giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 4, del *Regolamento*;

6. la presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza della reiterazione della violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto dell'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://altadefinizione-01.plus> di cui alla delibera n. 213/21/CSP;

CONSIDERATO che l'ottemperanza a un ordine dell'Autorità, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, si considera avvenuta con la misura della disabilitazione dell'accesso anche a tutti i successivi siti *alias* che, attraverso la modifica del nome a dominio, mettano a disposizione del pubblico opere digitali tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, senza autorizzazione dei titolari dei diritti, nel termine di due giorni, già indicato nel provvedimento originario di cui alla delibera n. 213/21/CSP, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. *f*) del *Regolamento*;

CONSIDERATO che le misure di disabilitazione dell'accesso al sito devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti d'autore e connessi;



Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

CONSIDERATO che l'ottemperanza al presente provvedimento si considera avvenuta quando il soggetto destinatario del medesimo abbia posto in essere tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di impedire l'accesso ai contenuti oggetto del presente provvedimento;

### DISPONE

l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 8, comma 4, del *Regolamento* con l'inserimento del nome a dominio **<https://altadefinizione-01.forum>** di cui all'allegato B al presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza si considera avvenuta con la disabilitazione del citato nome a dominio e di tutti i siti *internet* indicati nell'elenco in formato *.txt*, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del *Regolamento*, nel termine di **due giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *f*), del *Regolamento*.

L'inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 213/21/CSP comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del *Regolamento*.

Ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 7, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla scrivente Direzione le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento* sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*;

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del *Regolamento* sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore